

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE**

Il Giudice, in persona del dr. Tommaso Martucci, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile di I grado iscritto al n. *omissis*/2015 del Ruolo Generale degli Affari Civili, posto in deliberazione all'udienza dell'11/7/2018 e promosso da:

SOCIETÀ MUTUATARIE

ATTORI

CONTRO

BANCA

CONVENUTA

CONCLUSIONI:

PER L'ATTRICE:

Voglia codesto Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previo accoglimento della richiesta di rimettere la causa a ruolo per consentire esperimento della prova per Ctu, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvedere:

*Voglia Codesto Ill.mo tribunale adito, contrariis reiectis,
IN VIA PRINCIPALE*

Nel merito in via principale:

- Accertare e dichiarare che la Banca convenuta ha proceduto sul rapporto di mutuo indicato in narrativa a pattuizione ed applicazione di tassi usurari ex L.108/96 e art. 644 c.p. e, per l'effetto, dichiarare gratuito ex art. 1815 comma 2 c.c. il mutuo;

- Condannare la Banca convenuta alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite quale corrispettivo dei prestiti, a titolo di interessi, spese e commissioni e polizze ecc., quantificate in euro 48.477,03, oltre interessi successivi alla presente domanda, ovvero quella diversa, maggiore o minore somma, che dovesse risultare di giustizia, quantificate anche a mezzo di CTU contabile con interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo, previa compensazione con quanto eventualmente dovuto alla banca, anche ai sensi e per gli effetti dei cui all'art. 1241 e ss. c.c.,

- Ordinare alla Banca convenuta, qualora non vi avesse già provveduto spontaneamente di effettuare la corretta segnalazione, se posta in essere, del presente procedimento in Centrale dei Rischi sotto la voce "stato del rapporto" contestato, ai sensi del 130 e 140 aggiornamento della Circolare Banca di Italia 11.02.1991 n.139 e successive modifiche ed integrazioni, nonché presso gli altri

Istituti e sistemi di informazione creditizia.

IN SUBORDINE:

- dichiararsi nulla la clausola determinativa degli interessi perché posta In violazione degli artt. 1346, 1418, 1419 c.c. nonché incompatibile con i principi di inderogabilità in tema di determinabilità dell'oggetto nei contratti formali e/o per violazione degli artt. 1283 e 1284 c.c. o per violazione dell'art. 1322 c.c. individuando il saggio di interesse applicabile in sua

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Tommaso Martucci, n. 21423 del 7 novembre 2018

sostituzione sulle rate scadute ed a scadere, anche a mezzo di CTU contabile, e, per l'effetto, condannare la convenuta a restituire a parte attrice la somma accertata in corso di causa e ciò a titolo di maggiori somme non dovute corrisposte per rate di ammortamento in scadenza determinando per l'effetto un piano di ammortamento a tasso legale con quote capitali costanti.

In ulteriore subordine dichiararsi la diversa somma che eventualmente residuasse da pagare; In ogni caso accertare e dichiarare la liberazione dell'eventuale prestatore di garanzia fideiussoria per un'obbligazione futura ex art. 1956 c.c.

In ogni caso, condannare parte convenuta al risarcimento dei danni, subiti e subendi, patrimoniali e non, anche per violazione di buona fede e correttezza, danno all'immagine, nella misura che sarà ritenuta di giustizia.

In via istruttoria, si chiede ammettersi CTU tecnico – contabile sui seguenti quesiti:

“Il C.T.U., esaminati gli atti ed i documenti di causa, dica se sul contratto di mutuo ipotecario Rep. n. 117.555 - atto n. 34.558 del 26.10.2009 siano stati convenuti o pagati interessi superiori a quelli dovuti, con riferimento ad eventuali interessi anatocistici, commissioni, spese, assicurazioni specifiche ed oneri aggiuntivi, ricalcolando la consistenza del debito o credito residuo relativo al contratto di finanziamento di cui in causa, dalla data di stipula alla data della decisione. A tal fine valuti:

1) (Verifica contratto): se nel contratto di finanziamento intercorso tra le parti le condizioni applicate siano state o meno pattuite per iscritto dalle parti. In particolare, a titolo meramente esemplificativo, verificare la pattuizione del tasso di interesse nominale, tasso di mora, metodo di indicizzazione, eventuali clausole cap o flor, spese e commissioni incluse spese di istruttoria e polizze assicurative. In caso di irregolarità nella pattuizione o di mancanza del contratto il CTU provveda a stornare gli oneri e interessi relativi;

2) (Clausola degli interessi): se le clausole relative agli interessi debitori e agli interessi di mora presentino caratteristiche di indeterminatezza. In caso affermativo, il CTU provveda a stornare gli interessi applicati computandoli a capitale rimborsato. Nel caso in cui i pagamenti effettuati siano superiori al finanziamento concesso, il CTU determini il saldo a favore del cliente-mutuatario;

3) (Piano di ammortamento): se il piano di ammortamento a rate costanti (cd “alla francese”) presenti la caratteristica dell’indeterminatezza relativamente al tasso effettivo convenuto. In caso affermativo, il CTU provveda a stornare gli interessi applicati computandoli a capitale rimborsato. Nel caso in cui i pagamenti effettuati siano superiori al finanziamento concesso, il CTU determini il saldo a favore del cliente-mutuatario;

4) (Usura): se vi sia stato il rispetto del tasso soglia al momento della stipula del contratto ai sensi della legge anti-usura, includendo, quindi, nel calcolo sia il tasso nominale convenuto che il tasso di mora. Nel caso in cui il TAEG così determinato superi il tasso soglia, considerando che ex art 1815, comma 2 c.c. (“nessun interesse è dovuto”), determini il saldo a favore del cliente-mutuatario se i pagamenti effettuati risultino superiori al finanziamento concesso; diversamente, provveda alla rideterminazione della nuova rata nel caso in cui il finanziamento concesso sia superiore ai pagamenti effettuati. In entrambi i casi il CTU, accertata l’usura contrattuale, computi gli interessi pagati quale rimborso del capitale concesso convertendo il finanziamento in finanziamento gratuito;

5) (Isc): se l’ISC indicato in contratto corrisponde all’effettivo costo del finanziamento ricalcolando l’ISC reale;

6) (Usura soggettiva): se il tasso di interesse applicato dalla banca debba ritenersi sproporzionato rispetto al tasso medio correntemente praticato dagli istituti di credito nella medesima area territoriale e in rapporto al tegm nazionale indicato dalla Banca d’Italia per operazioni similari rispetto a quelle che hanno interessato il rapporto contrattuale per cui è causa, valutando, inoltre, se la situazione del cliente mutuatario, sulla base di elementi obiettivi, sia riconducibile ad uno stato di difficoltà economica e/o finanziaria. Nell’ipotesi di superamento del tegm, accompagnato dal comprovato stato di difficoltà economica e/o finanziaria, considerando la previsione della sanzione ex art 1815, comma 2 c.c. (“nessun interesse è dovuto”), determini il saldo a favore del cliente se i pagamenti effettuati siano

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Tommaso Martucci, n. 21423 del 7 novembre 2018

superiori al finanziamento concesso; diversamente, provveda alla rideterminazione della nuova rata nel caso in cui il finanziamento concesso sia superiore ai pagamenti effettuati. In entrambi i casi, il CTU, accertata l'usura contrattuale, computi gli interessi pagati quale rimborso del capitale concesso convertendo il finanziamento in finanziamento gratuito”.

PER LA CONVENUTA:

“Piaccia all’Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis,

I. In via pregiudiziale:

- Accertare e dichiarare l'improcedibilità dell'azione esperita da GUADAGNOLO SRL-MC COSTRUZIONI IMMOBILIARI SRL, SIDERLAMINA SRL e COSTRUZIONI GENERALI ZOLDAN SRL per mancato esperimento della procedura di mediazione ex art. 5 comma 1 bis Dlgs 28/2010;

II. Nel merito:

- Rigettare le domande tutte formulate da GUADAGNOLO SRL-MC COSTRUZIONI IMMOBILIARI SRL, SIDERLAMINA SRL e COSTRUZIONI GENERALI ZOLDAN SRL in danno della Monte dei Paschi di Siena SpA in quanto infondate in fatto e in diritto oltre che non provate per le motivazioni di cui in premessa;

III. In via subordinata:

- Nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande avversarie, rideterminare l'importo eventualmente dovuto dalla BANCA in favore delle SOCIETÀ MUTUATARIE alla BANCA.

IV. Condannare le SOCIETÀ MUTUATARIE alla refusione delle spese di lite in favore della BANCA, oltre al rimborso spese generali 15%, Iva e Cpa come per legge ex art. 91 cpc.

V. In via istruttoria:

Si insiste per il rigetto delle richieste avversarie in quanto inammissibili per le motivazioni di cui in premessa. Con riserva di meglio articolare e controdedurre e formulare richieste istruttorie nei modi e forme di cui al codice di rito”.

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 6/3/2015 le SOCIETÀ MUTUATARIE, in persona dei legali rappresentanti *pro tempore*, convenivano in giudizio avanti all'intestato Tribunale la BANCA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, chiedendone la condanna alla ripetizione delle somme indebitamente percepite in esecuzione del rapporto di mutuo *inter partes* ed al risarcimento dei danni, previa declaratoria di nullità delle clausole contrattuali concernenti i tassi d'interesse e la loro capitalizzazione, con conseguente applicazione dell'art. 1815 c.c. e liberazione del fideiussore.

La parte attrice esponeva:

- di aver stipulato con la convenuta in data 26/10/2009 il contratto di mutuo ipotecario a tasso variabile n. rep. *omissis* per la somma di € 1.300.000,00, della durata di anni 10;
- che la banca aveva imposto alla parte mutuataria la stipulazione di una polizza assicurativa e di aver sempre ottemperato al pagamento delle rate secondo i canoni di diligenza e correttezza, salvo sopravvenute difficoltà economiche, che avevano impedito di dare corso con regolarità alla loro corresponsione;
- che, nelle more del rapporto, la banca aveva applicato tassi d'interesse usurari ed anatocistici, nonché altre voci di spesa illegittime.

Le attrici deducevano pertanto la nullità parziale del contratto di mutuo *inter partes* per violazione dell'art. 1815 c.c., essendo stati pattuiti il tasso contrattuale del 2,32% ed il tasso di interesse moratorio del 5,32%, a fronte del tasso soglia antiusura del 4,88%, con la conseguente usurarietà del rapporto, essendo sia la sommatoria dei tassi di interesse, pari al 7,64%, sia il tasso d'interesse moratorio singolarmente considerato superiori alla soglia

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Tommaso Martucci, n. 21423 del 7 novembre 2018

antiusura, nonché la nullità della piano di ammortamento alla francese, da cui emergeva l'illegittimità del modus operandi della banca.

La BANCA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, costituitasi con comparsa del 26/1/2016, eccepiva in via pregiudiziale l'improcedibilità dell'avversa domanda per il mancato esperimento della procedura di mediazione ex art. 5, co. I-bis D.Lgs. n. 28/2010 e, nel merito, chiedeva il rigetto delle avverse pretese ed in subordine la compensazione dei reciproci crediti.

La convenuta, in particolare, contestava il criterio di determinazione del TEGM sotteso alle pretese della controparte, ritenendo illegittima la sommatoria dei tassi di interesse corrispettivo e moratorio e, al contrario, legittime le clausole di determinazione degli interessi ultra legali pattuite tra le parti, evidenziando che, in ogni caso, l'eventuale usurarietà del tasso d'interesse moratorio non avrebbe impedito l'applicazione degli interessi corrispettivi.

Relativamente al piano di ammortamento a rata costante, la banca contestava la sua contrarietà all'art. 1283 c.c., deducendo che in ciascuna rata, secondo il principio dell'interesse composto, il debito residuo sul quale viene calcolato l'interesse è quello costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato con le rate precedenti, senza alcuna capitalizzazione degli interessi.

La BANCA riteneva, infine, insussistenti i presupposti per la liberazione dei fideiussori, opponendosi alla domanda risarcitoria attorea.

Esperiti gli incumbenti preliminari ed intervenuto lo scambio delle memorie ex art. 183, co. VI, c.p.c., il giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza dell'11/7/2018, al cui esito, sulle conclusioni rassegnate, tratteneva la causa in decisione, concedendo alle parti i termini per le memorie conclusive.

Con particolare riferimento alla *causa petendi*, le SOCIETÀ MUTUATARIE, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, chiedono la condanna della BANCA alla ripetizione delle somme indebitamente percepite in forza del contratto di mutuo *inter partes* a titolo di interessi corrispettivi e moratori applicati con tassi usurari, con illecita capitalizzazione e con piano di ammortamento c.d. alla francese, nonché al risarcimento dei danni, previo accertamento della nullità parziale del contratto ex art. 1815 c.c..

Le domande sono infondate.

Il rapporto controverso traeva origine dal contratto di mutuo fondiario rep. n. *omissis*, atto n. *omissis*, stipulato in data 26/10/2009, e dal successivo atto di erogazione e quietanza finale dell'1/12/2010, rep. n. *omissis*, atto n. *omissis*, con cui la BANCA ha erogato alle società attrice la somma di € 1.300.000,00, da restituirsì mediante il pagamento di venti rate semestrali per la durata di dieci anni, al tasso d'interesse corrispettivo variabile determinato in base dell'Euribor 6 mesi tasso 360 rilevato il quarto giorno lavorativo antecedente il mese in corso all'atto della stipulazione del contratto, maggiorato di uno spread di 1,30 punti annui, pari, al momento della stipulazione del mutuo, al 2,930%, con la previsione del tasso di mora equivalente al tasso convenzionale maggiorato di tre punti, pari al **5,80%**, dell'ISC pari al 6,10% nel contratto di mutuo condizionato agli atti di erogazione ed al 3,05% nel successivo atto di erogazione e con la previsione, all'art. 7) del contratto, del tasso d'interesse di mora a carico della parte mutuataria ed a favore della mutuante pari al tasso d'interesse corrispettivo maggiorato del 3%.

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Tommaso Martucci, n. 21423 del 7 novembre 2018

Orbene, in relazione al mutuo sopra indicato, è priva di pregio la dedotta nullità dei tassi di interesse.

Ed invero, i tassi di interesse applicati dalla banca, singolarmente analizzati, sono inferiori al c.d. tasso soglia antiusura, né può ritenersi meritevole di accoglimento la prospettazione attorea secondo cui, ai fini della determinazione del TEG, sarebbe necessario cumulare i tassi degli interessi corrispettivi e moratori.

Le questioni giuridiche controverse attengono all'applicabilità della disciplina in materia di usura al tasso d'interesse moratorio ed ai criteri per la determinazione del TEG.

Giova premettere che, in tema di contratto di mutuo, con norma di interpretazione autentica, l'art. 1, comma 1, decreto-legge n. 394/2000, conv. da legge n. 24/2001, ha stabilito che si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento e, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, l'art. 1 della legge n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori (cfr. Cass. civ. n. 5598 del 06/03/2017; Cass. civ. n. 5324 del 04/04/2003).

Rileva, tuttavia, il giudicante che il tasso di mora ha una funzione autonoma e distinta rispetto agli interessi corrispettivi, poiché mentre l'uno sanziona il ritardato pagamento, gli interessi corrispettivi costituiscono la effettiva remunerazione del denaro mutuato, pertanto, **stante la diversa funzione ed il diverso momento di operatività, la verifica della usurarietà degli interessi moratori va effettuata in modo distinto ed autonomo da quella relativa agli interessi corrispettivi, con esclusione della loro sommatoria.**

Ciò posto, si sono diffusi al riguardo **DUE OPPOSTI ORIENTAMENTI:**

IL PRIMO

(Trib. Cremona 9.1.2015; Trib. Milano 29.1.2015; Trib. Roma 7.5.2015; Trib. Rimini 6.2.2015; Trib. Vibo Valentia; Trib. Brescia 24.11.2014; Trib. Salerno 27.7.1998; Trib. Macerata 1.6.1999; Trib. Napoli 5.5.2000; Trib. Treviso 12.11.2015; Cass. Pen. 5689/2012) ESCLUDE l'applicabilità agli interessi di mora della normativa antiusura sulla base dei seguenti rilievi: gli artt. 1815, comma 2, c.c. e 644, comma 1, c.p. si riferiscono, rispettivamente, agli interessi "convenuti" e "in corrispettivo", dunque valorizzano la fase fisiologica del rapporto (Trib. Verona 12.9.2015); **le Istruzioni della Banca d'Italia per il calcolo del tasso effettivo globale medio (TEGM) non contemplano gli interessi di mora** (c.d. principio di omogeneità di confronto), posto che la L. n. 108/1996 esige la rilevazione comparata di "operazioni della stessa natura"; la mancanza di un tasso soglia ad hoc degli interessi moratori (cfr. Trib. Varese 26.4.2016 e Trib. Milano 28.4.2016); la diversa funzione degli interessi moratori - peraltro eventuali - aventi natura risarcitoria/sanzionatoria, rispetto agli interessi corrispettivi, aventi natura remunerativa (cfr. Trib. Treviso 12.11.2015, secondo cui gli interessi moratori non remunerano affatto il creditore dell'erogazione del credito, ma lo ristorano per il protrarsi della perdita della disponibilità di somme di denaro che egli non ha accettato, ma che subisce per effetto dell'inadempimento del debitore e per un periodo di tempo non prevedibile); **il TAEG di cui alle Direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE non contempla gli interessi moratori.**

IL SECONDO indirizzo ermeneutico **esclude il tasso di mora** dall'ambito di operatività della L. 108/1996, valorizzando il D.L. 132/2014, convertito in L. 162/2014, che all'art. 17, comma 1, ha novellato l'art. 1284, ult. co., c.c., prevedendo che il saggio degli interessi (di mora), dal momento in cui è proposta la domanda giudiziale, ove non sia pattuito dalle parti, è pari a quello previsto dal D.Lgs. 231/2002 in materia di transazioni commerciali e questo tasso, con riferimento a talune categorie di operazioni, quali i mutui, è spesso risultato

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Tommaso Martucci, n. 21423 del 7 novembre 2018

superiore al tasso-soglia: ne consegue, secondo questo indirizzo giurisprudenziale, la liceità della pattuizione di un interesse di mora pari o anche superiore a quello di cui al D.Lgs. n. 231/2002, quindi superiore al tasso-soglia (Trib. Cremona 9.1.2015; Trib. Vibo Valentia 22.7.2015; Trib. Treviso 12.11.2015; Trib. Monza 3.3.2016; Trib. Varese 26.4.2016; Trib. Milano 28.4.2016).

Prevale, tuttavia, in dottrina ed in giurisprudenza l'orientamento secondo cui gli interessi moratori sono soggetti alle soglie d'usura (cfr. Cass. civ. nn. 4251/1992, 5286/2000, 14899/2000, 5324/2003, 350/2013, 602/2013, 603/2013 nonché Corte Cost. n. 29/2002, secondo cui è *"plausibile l'assunto"* che gli interessi di mora siano assoggettati al tasso-soglia); il principale argomento posto a sostegno di questo indirizzo è l'affermazione del *"principio di omogeneità di trattamento degli interessi, pur nella diversità di funzione"* e la circostanza che *"il ritardo colpevole ... non giustifica il permanere della validità di una obbligazione così onerosa e contraria alla legge"* (così la Corte di cassazione nelle decisioni da ultimo citate).

Quest'ultimo orientamento, consolidatosi nella recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di contratto di mutuo, l'art. 1 della legge n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori (cfr. Cass. civ. n. 5598 del 06/03/2017; Cass. civ. 23192/2017), si fonda anche sui seguenti ulteriori argomenti:

- a) la L. 28.2.2001, n. 24, di interpretazione autentica della L. 108/1996, testualmente disciplina gli *"interessi ... promessi o convenuti, a qualunque titolo"*, quindi anche gli interessi moratori (depone in tale direzione anche la Relazione governativa al d.l. 394/2000);
- b) l'art. 644 c.p. statuisce il *"limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari"* senza distinzioni tra tipologie di interessi;
- c) i rischi dell'utilizzazione strumentale degli interessi moratori, se sottratti alla disciplina antiusura;
- d) l'irrazionalità di sanzionare i vantaggi usurari nella fase fisiologica del rapporto e non in quella patologica (mora).

Orbene, l'adito giudicante condivide l'ultimo degli orientamenti sopra citati ed i principi su cui si fonda: nondimeno, la rilevazione dell'usurarietà degli interessi moratori postula l'analisi dei relativi tassi autonomamente rispetto agli interessi corrispettivi, con esclusione di ogni ipotesi di sommatoria tra gli stessi.

Invero, nei contratti di mutuo, ai fini della verifica del rispetto della legge n. 108/1996, l'interesse di mora non va sommato a quello convenzionale, poiché, qualora il debitore divenga moroso, il tasso di interesse moratorio non si aggiunge agli interessi convenzionali, ma si sostituisce agli stessi: gli interessi convenzionali si applicano sul capitale a scadere, costituendo il corrispettivo del diritto del mutuatario di godere la somma capitale in conformità al piano di rimborso graduale (artt.821 e 1815 cod.civ.), mentre gli interessi di mora si applicano solamente sul debito scaduto (art.1224 cod.civ.).

L'eventuale caduta in mora del rapporto non comporterebbe comunque la somma dei due tipi di interesse, venendo gli interessi di mora ad applicarsi unicamente al capitale non ancora restituito e alla parte degli interessi convenzionali già scaduti e non pagati qualora gli stessi fossero imputati a capitale.

Non vale in contrario richiamare la nota sentenza della Corte di cassazione n. 350 del 9/1/2013, in cui non si afferma di doversi procedere al cumulo tra i tassi d'interesse corrispettivo e moratorio ai fini della verifica del rispetto della soglia antiusura, ma solamente che anche per gli interessi di mora occorre verificarne l'usurarietà, principio già in

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Tommaso Martucci, n. 21423 del 7 novembre 2018

precedenza affermato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. civ. n. 5286 del 22/4/2000; Cass. n. 5324 del 4/4/2003).

Non rilevano, ai fini della verifica del superamento della soglia antiusura del tasso degli interessi moratori, le spese relative al contratto bancario, posto che l'interesse di mora non attiene alla remunerazione del capitale, bensì alla penalità per il ritardato adempimento del mutuatario, fatto imputabile a quest'ultimo e meramente eventuale, in una fase patologica del rapporto.

Osserva al riguardo la prevalente giurisprudenza di merito che è infondata la modalità di conteggio del "tasso effettivo di mora (T.E.M.O.)", posto che la previsione contrattuale di interessi moratori concerne la mera ipotesi, patologica ed eventuale, di un ritardo nel pagamento delle rate ed è, dunque, riferita a fattispecie che si discosta dal corso fisiologico del contratto, avendo tali oneri natura risarcitoria, diversamente dagli interessi corrispettivi, connessi all'erogazione del credito. Tanto premesso, se da un lato si reputa corretto computare, unitamente agli interessi corrispettivi, i restanti costi ed oneri connessi all'erogazione del credito ai fini della determinazione del tasso corrispettivo applicato al rapporto (conteggio del TEG), dall'altro pare incoerente replicare tale modalità di calcolo con riferimento agli interessi di mora, attesa la ribadita diversa natura di questi ultimi" (cfr. Trib. Milano, n. 11854 del 22 ottobre 2015; App. Milano, 20 gennaio 2015).

Ed ancora, pur rilevando, ai fini del tasso soglia, anche il tasso d'interesse moratorio, per verificare il superamento i due tassi d'interesse non si sommano, in quanto succedono l'uno all'altro; in particolare, il moratorio succede al corrispettivo in caso di inadempimento o ritardo (cfr. Trib. Roma, ord. 3 giugno 2015).

Corroborata l'orientamento sopra espresso il punto 4) dei "Chiarimenti in materia di applicazione della legge antiusura" del 2/7/2013, che costituisce un valido parametro interpretativo della disciplina antiusura, secondo cui i TEG medi rilevati dalla Banca d'Italia includono, oltre al tasso nominale, tutti gli oneri connessi all'erogazione del credito.

Gli interessi di mora sono esclusi dal calcolo del TEG, perché non sono dovuti dal momento dell'erogazione del credito ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente.

L'esclusione evita di considerare nella media operazioni con andamento anomalo. Infatti, essendo gli interessi moratori più alti, per compensare la banca del mancato adempimento, se inclusi nel TEG medio potrebbero determinare un eccessivo innalzamento delle soglie, in danno della clientela.

Tale impostazione è coerente con la disciplina comunitaria sul credito al consumo che esclude dal calcolo del TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) le somme pagate per l'inadempimento di un qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora.

L'esclusione degli interessi di mora dalle soglie è sottolineata nei decreti trimestrali del Ministero dell'Economia e delle Finanze i quali specificano che "i tassi effettivi globali medi (...) non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. In ogni caso, anche gli interessi di mora sono soggetti alla normativa anti-usura. Per evitare il confronto tra tassi disomogenei (TEG applicato al singolo cliente, comprensivo della mora effettivamente pagata, e tasso soglia che esclude la mora), i decreti trimestrali riportano i risultati di un'indagine per cui "la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali". In assenza di una previsione legislativa che determini una specifica soglia in presenza di interessi moratori, la Banca d'Italia adotta, nei suoi controlli sulle procedure

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Tommaso Martucci, n. 21423 del 7 novembre 2018

degli intermediari, il criterio in base al quale i TEG medi pubblicati sono aumentati di 2,1 punti per poi determinare la soglia su tale importo”.

Venendo al caso di specie, il tasso d'interesse corrispettivo e l'ISC, pari, rispettivamente, al 2,930% ed al 3,05% all'atto dell'erogazione delle somme mutate dalla convenuta alle società attrici, se correttamente analizzati con esclusione della sommatoria tra i tassi degli interessi corrispettivo e moratorio, sono stati legittimamente pattuiti nel rispetto del tasso soglia antiusura, pari, all'epoca del stipulazione del mutuo, al 3,9% alla data dell'1/12/2010 ed al 3,84% il 26/9/2010.

Relativamente agli interessi moratori, il relativo tasso, pari al 5,930% alla data di erogazione delle somme mutate, **applicando il criterio utilizzato dalla Banca d'Italia, che prevede la maggiorazione di 2,1 del T.E.G. quale base di calcolo, risulta conforme alla legge antiusura.**

Conformemente alle indicazioni della Banca d'Italia, si rileva che gli interessi di mora sono stati sempre esclusi dal calcolo operato per addivenire alla media degli interessi convenzionali praticati dalle banche, proprio perché sono interessi che non attengono alla fisiologia del rapporto ma alla sua patologia. *"Infatti, essendo gli interessi moratori più alti, per compensare la banca del mancato adempimento, se inclusi nel TEG medio potrebbero determinare un eccessivo innalzamento delle soglie, in danno della clientela"* (Banca d'Italia, "Chiarimenti in materia di applicazione della legge antiusura" del 3 luglio 2013).

I tassi soglia antiusura sono, infatti, determinati attraverso un automatismo stabilito dalla legge che prende in esame i tassi medi di mercato rilevati trimestralmente dalla Banca d'Italia e pubblicati dal Ministero delle Finanze. Come indicato da queste medesime Autorità, le banche nel riportare i tassi di interesse medi applicati indicano i soli interessi convenzionali e non vi comprendono anche i tassi di mora: è ovvio che se fossero invece inclusi anche i tassi di mora, si avrebbe un innalzamento dei tassi medi applicati, con aumento anche del TEG periodico e dei tassi soglia antiusura.

Scelta che è rispettosa sia della natura del rapporto, appunto perché i tassi di mora sono meramente eventuali e patologici, sia delle esigenze dei clienti dato che altrimenti si avrebbe un incremento dei tassi medi di interesse e un corrispondente innalzamento del tasso soglia antiusura.

Se, quindi, i tassi convenzionali antiusura non comprendono gli interessi di mora, non è sostenibile, né logicamente né con fondamento normativo, che nell'esame di un contratto si debba procedere alla somma del tasso convenzionale con quello di mora per confrontare tale risultato con il tasso soglia antiusura (determinato, appunto, senza gli interessi di mora).

Non è corretto, inoltre, il confronto indicato tra gli interessi di mora previsti in contratto e il tasso soglia antiusura previsto pro tempore per gli interessi corrispettivi, essendo questi ultimi inferiori a quelli di mora (previsti in misura superiore per la loro diversa funzione: non di corrispettivo per il godimento del denaro ma di risarcimento per il danno causato dall'inesatta restituzione della somma): ne consegue che il limite antiusura previsto all'epoca per gli interessi convenzionali non può essere acriticamente applicato agli interessi di mora, necessariamente maggiori rispetto a quelli convenzionali.

A conferma si evidenzia che, a partire dal Decreto del Ministero della Finanze del 25/3/2003 e in tutti quelli successivi, è stato chiarito che *“i tassi effettivi globali medi di cui all'articolo 1 comma 1 del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento”.*

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Tommaso Martucci, n. 21423 del 7 novembre 2018

In proposito i medesimi Decreti avevano rilevato che da un'indagine statistica allora condotta dalla Banca d'Italia, era risultato che i tassi di mora applicati dagli intermediari erano mediamente pari a 2,1 punti percentuali oltre il Tasso Effettivo Globale medio.

La stessa Banca d'Italia ha affermato che "in assenza di una previsione legislativa che determini una specifica soglia in presenza di interessi moratori", si possa fare riferimento al "criterio in base al quale i TEG medi pubblicati sono aumentati di 2,1 punti per poi determinare la soglia su tale importo" (Banca d'Italia, Chiarimenti citato del 3.7.2013).

Non è, inoltre, condivisibile la pretesa di configurare un Tasso Effettivo di Mora (TEMO), derivante dalla sommatoria tra spese ed interessi moratori, in analogia con quanto avviene con il concetto di Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG), in quanto quest'ultimo parametro ha logica solo se riferito agli interessi corrispettivi e agli oneri accessori all'erogazione del credito, dovendosi escludere tale accessorietà degli oneri rispetto all'interesse moratorio, che, invece, dipende non dall'erogazione del credito, bensì dall'inadempimento del debitore (Trib. Milano n. 16873/2017).

I tassi degli interessi corrispettivi e moratori previsti dal contratto di mutuo *inter partes* si sottraggono pertanto alle censure attoree, risultando inferiori al c.d. tasso soglia antiusura.

E' parimenti infondata la domanda di accertamento della nullità parziale del contratto di mutuo in ordine al piano di ammortamento.

La contestazione concerne in sostanza il sistema di ammortamento alla francese.

Come noto, si tratta di un sistema graduale di rimborso del capitale finanziato in cui le rate da pagare alla fine di ciascun anno sono calcolate in modo che esse rimangano costanti nel tempo (per tutta la durata del prestito). Le rate comprendono, quindi, una quota di capitale ed una quota di interessi, le quali, combinandosi insieme, mantengono costante la rata periodica per l'intera durata del rapporto.

Ciò è possibile in quanto la quota capitale è bassa all'inizio dell'ammortamento per poi aumentare progressivamente man mano che il prestito viene rimborsato.

Viceversa (e da qui la costanza della rata) la quota interessi parte da un livello molto alto per poi scendere gradualmente nel corso del piano di ammortamento, perché gli interessi sono calcolati su un debito residuo inizialmente alto e poi sempre più basso in virtù del rimborso progressivo del capitale che avviene ad ogni rata pagata.

La caratteristica del cd. piano di ammortamento alla francese non è, quindi, quella di operare un'illecita capitalizzazione composta degli interessi, ma soltanto quella della diversa costruzione delle rate costanti, in cui la quota di interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale.

Gli interessi convenzionali sono, quindi, calcolati sulla quota capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata, senza capitalizzare in tutto o in parte gli interessi corrisposti nelle rate precedenti. Né si può sostenere che si sia in presenza di un interesse composto per il solo fatto che il metodo di ammortamento alla francese determina inizialmente un maggior onere di interessi rispetto al piano di ammortamento all'italiana, che, invece, si fonda su rate a capitale costante.

Il piano di ammortamento alla francese, in conformità all'art. 1194 c.c., prevede un criterio di restituzione del debito che privilegia, sotto il profilo cronologico, l'imputazione ad interessi rispetto quella al capitale.

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Tommaso Martucci, n. 21423 del 7 novembre 2018

In conclusione, ogni rata determina il pagamento unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata si riferisce (importo che viene integralmente corrisposto con la rata), mentre la parte rimanente della quota serve ad abbattere il capitale.

Orbene, conformemente alla giurisprudenza prevalente, condivisa dall'adito Tribunale, “*si deve escludere che l'opzione per l'ammortamento alla francese comporti per sé stessa l'applicazione di interessi anatocistici, perché gli interessi che vanno a comporre la rata da pagare sono calcolati sulla sola quota di capitale, e che il tasso effettivo sia indeterminato o rimesso all'arbitrio del mutuante. Infatti, anche nel metodo di capitalizzazione alla francese gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a ciascuna rata, sicché non vi è alcuna discordanza tra il tasso pattuito e quello applicato e non vi è alcuna applicazione di interessi su interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti*” (cfr. Tribunale di Roma, sez. IX, ord. 20/4.2015).

Ed ancora, rileva la giurisprudenza prevalente, con riferimento al piano di ammortamento c.d. alla francese, che tale sistema matematico di formazione delle rate risulta in verità predisposto in modo che in relazione a ciascuna rata la quota di interessi ivi inserita sia calcolata non sull'intero importo mutuato, bensì di volta in volta con riferimento alla quota capitale via via decrescente per effetto del pagamento delle rate precedenti, escludendosi in tal modo che, nelle pieghe della scomposizione in rate dell'importo da restituire, gli interessi di fatto vadano determinati almeno in parte su se stessi, producendo l'effetto anatocistico contestato” (cfr. Trib. Milano, 29/1/2015).

Ne consegue l'infondatezza delle domande attoree di accertamento della nullità parziale del contratto di mutuo, nonché delle pretese restitutorie e risarcitorie della parte attrice, strettamente connesse alle domande di accertamento e della richiesta, peraltro generica, di liberazione del fideiussore. Quanto alla pretesa risarcitoria, la domanda è sfornita di idonea allegazione e prova della natura e dell'entità del danno asseritamente subito e da risarcire.

Ai fini della risarcibilità ex art. 1223 c.c., in relazione all'art. 1218 c.c. o agli artt. 2043 e 2056 c.c., il creditore o il preteso danneggiato deve infatti allegare non solo l'altrui inadempimento ovvero allegare e provare l'altrui fatto illecito, ma in entrambi i casi deve pur sempre allegare e provare l'esistenza di una lesione, cioè della riduzione del bene della vita (patrimonio, salute, immagine, ecc.) di cui chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto del debitore o del danneggiante: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un *quid pluris* rispetto alla condotta asseritamente inadempiente o illecita; in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto (cfr. Cass. 5960/2005).

In adesione al principio ermeneutico basato sul concetto di danno-conseguenza in contrapposizione a quello di danno-evento ed escludendo l'ipotizzabilità di un risarcimento automatico e di un danno in re ipsa, così da coincidere con l'evento, appare quindi evidente che la domanda risarcitoria deve essere provata, sia pure ricorrendo a presunzioni, sulla base di conferente allegazione: non si può invero provare ciò che non è stato oggetto di rituale ed adeguata allegazione (cfr. Cass. SU 26972/2008).

Nella specie difettano la prova della condotta inadempiente o illegittima della convenuta e del danno patrimoniale sofferto, oltre che del nesso causale.

Le spese processuali, liquidate come in dispositivo di seguono la soccombenza.

P.Q.M.

visto l'art. 281-*quinquies* c.p.c.;

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Tommaso Martucci, n. 21423 del 7 novembre 2018

il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulle domande proposte con atto di citazione notificato in data 6/3/2015 dalle società Guadagnolo s.r.l., MC Costruzioni Immobiliari s.r.l., Sidermina s.r.l. e Costruzioni Generali Zoldan s.r.l., in persona dei legali rappresentanti *pro tempore*, avverso la BANCA, in persona del legale rappresentante *pro tempore, contrariis reiectis*:

RIGETTA le domande proposte dalle società Guadagnolo s.r.l., MC Costruzioni Immobiliari s.r.l., Sidermina s.r.l. e Costruzioni Generali Zoldan s.r.l. avverso la S.p.A. Banca Monte dei Paschi di Siena;

CONDANNA le società Guadagnolo s.r.l., MC Costruzioni Immobiliari s.r.l., Sidermina s.r.l. e Costruzioni Generali Zoldan s.r.l. al pagamento in favore della controparte delle spese processuali, che liquida in € 6.500,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, li 2/11/2018.

Il Giudice
dr. Tommaso Martucci

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS